

NRG 234/16



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ASTI
Sezione civile

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, in persona dei Magistrati
dott. Paolo Rampini Presidente
dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice
dott.ssa Marta Caineri Giudice rel.
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento civile iscritto a ruolo **NRG 234/16** introdotto da:

██████████ ██████████, rappresentato e difeso dall'avv. LUISA DABBENE, ed
elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento presso lo studio del difensore
sito in Alba (CN), corso Piave 19

██████████, contumace

IL CASO.it
contro

PARTE RICORRENTE

PARTE RESISTENTE

e con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO

PARTE INTERVENUTA

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per il ricorrente: precisa richiamando le conclusioni di cui alla memoria integrativa
22.07.2016

Per la resistente: nn

Per il PM: accogliersi il ricorso suddetto con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Non si redige lo svolgimento del processo, giusto il disposto del novellato art. 132 cpc,
come modificato dalla l 69/09.

I. ██████████ ██████████, coniugato con ██████████ dal 10.03.2012, chiedeva pronunciarsi la
separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie.

Il giudizio si svolgeva in contumacia della convenuta, cui sia il ricorso con pedissequo
decreto di fissazione dell'udienza sia l'ordinanza presidenziale venivano tempestivamente e
regolarmente notificati con il rito degli irreperibili.



In considerazione della diversa nazionalità dei coniugi, il giudizio viene deciso applicando la legge italiana, legge del luogo ove la vita matrimoniale è risultata prevalentemente localizzata (art. 31, l. 218/95).

II. La separazione tra i coniugi deve senz'altro essere pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 cc, risultando infatti evidente dalle allegazioni di cui agli atti, dalla stessa impossibilità di espletare il tentativo di conciliazione per la contumacia della convenuta ed infine dall'insistere del ricorrente nella domanda, l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.

Risulta parimenti meritevole di accoglimento la domanda di addebito.

Il ricorrente ha infatti specificamente dedotto che la causa esclusiva della crisi coniugale e della disgregazione del nucleo familiare è da individuarsi nella condotta della moglie contraria ai doveri nascenti dal vincolo di coniugio. L'odierna convenuta dopo solo qualche mese dalla data del matrimonio (5.04.2013), si è allontanata dalla casa familiare per decisione unilaterale ed ingiustificata, rendendosi irreperibile e non fornendo al marito alcun recapito telefonico, al punto che da allora i coniugi si sono incontrati solamente per poche ore il 19.01.2015 e quindi, a fine 2015, la moglie ha definitivamente abbandonato la residenza coniugale, portando con sé i propri oggetti personali e dichiarando di non voler essere rintracciata né contattata.

Tali allegazioni risultano dimostrate, oltre che dal certificato di irreperibilità in atti, dalle risultanze delle prove testimoniali.

I testi esaminati all'udienza del 6.12.2016 hanno infatti concordemente e puntualmente confermato l'abbandono della casa coniugale da parte della [REDACTED] ([REDACTED]: "io so che da quando se ne è andata non l'ho più vista e lei non è mai tornata, qualche volta dice di essere in Cina, qualche volta a Torino"; [REDACTED]: "Lei se ne è andata e io non ho avuto più niente a che fare, nemmeno una telefonata. (...) Lei diceva che trovava lavoro e girava, ma di fatto noi non abbiamo mai saputo niente, dove girava e cosa faceva. Adr non è più tornata dopo che se ne è andata di casa, l'unica volta che l'ho di nuovo vista è stata a settembre dello scorso anno, quando è venuta a prendere le sue cose ed i suoi vestiti e se ne è andata non si sapeva mai dove lei fosse, non si faceva nemmeno sentire"), oltre che l'assenza di precedenti e diverse circostanze ostative alla protrazione dell'unità coniugale ([REDACTED]: "Mio fratello non mi aveva mai detto in precedenza esserci state incomprensioni tra di loro."; [REDACTED]: "no, mio figlio e la signora non avevano avuto delle incomprensioni prima che lei se ne andasse. Lo so perché vivevamo con me").

Si osserva peraltro che sarebbe stato onere della convenuta dedurre e dimostrare l'eventuale sussistenza di una giusta causa a sostegno della propria condotta (Cass. 2059/12), anche in considerazione della prossimità della data di matrimonio.

Si richiama, al proposito, il principio espresso dalla S. C., secondo cui "L'allontanamento dalla residenza familiare, ove attuato unilateralmente dal coniuge, cioè senza il consenso dell'altro coniuge, costituisce violazione di un obbligo matrimoniale ed è



conseguentemente causa di addebitamento della separazione; non concreta, invece, tale violazione il coniuge se risulti legittimato da una "giusta causa", vale a dire dalla presenza di situazioni di fatto di per sé incompatibili con la protrazione di quella convivenza, ossia tali da non rendere esigibile la pretesa di coabitare." (Cass. 4540/11, 25663/14).

III. Le spese di lite, liquidate in dispositivo sulla scorta dei criteri di cui al dm 55/14, seguono la soccombenza.

PQM

Il Tribunale di Asti, definitivamente pronunciando sul ricorso per separazione personale dei coniugi [REDACTED] e [REDACTED], ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1. Pronunzia la separazione personale dei coniugi [REDACTED] e [REDACTED], unitisi in matrimonio a Diano d'Alba in data [REDACTED] con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 1, p. I, anno 2012, con addebito a [REDACTED].
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Diano d'Alba di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Condanna [REDACTED] a corrispondere a [REDACTED] le spese di lite, che liquida in euro 7.254,00 per compensi, euro 98,00 per anticipazioni, oltre al 15% dei compensi per spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Asti, nella camera di consiglio della sezione civile dell'8 marzo 2017

Il Giudice rel.
dott.ssa Marta Caineri

Il Presidente
dott. Paolo Rampini

